

COMMISSIONI RIUNITE  
AFFARI COSTITUZIONALI (I) — DIFESA (VII)

4.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE ACCAME

**INDICE**

	PAG.
<b>Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Norme di principio sulla disciplina militare ( <i>Approvato dalla Camera e modificato dal Senato</i> ) (407-526-625-B) .	29
PRESIDENTE . . . . .	29, 32, 34, 39, 41, 42 43, 53, 58, 60, 63, 64
BANDIERA . . . . .	61, 64
BOZZI . . . . .	34, 37, 40
CAIATI . . . . .	38, 47, 52
CECCHI . . . . .	44
CORALLO . . . . .	31, 33, 37, 48, 49, 50, 58, 61, 64
D'ALESSIO . . . . .	62, 64
LABRIOLA . . . . .	30, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 43, 49 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 64
MARTORELLI . . . . .	51, 58, 59
MILANI ELISEO . . . . .	31, 32, 33, 34, 36, 39, 41 42, 46, 47, 58, 60, 61, 62, 63
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	30, 31, 32, 34, 38, 40 41, 53, 58, 59, 62, 64
RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	47, 48, 49, 50
SEGNÌ, <i>Relatore per la I Commissione</i> . . . . .	30 31, 32, 34, 38, 41, 53, 59, 61, 62
STEGAGNINI . . . . .	33, 36, 41, 60
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	64

La seduta comincia alle 9,40.

ZOPPI, *Segretario della VII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Mellini ed altri; Milani Eliseo ed altri: Norme di principio sulla disciplina militare (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (407-526-625-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mellini ed altri; Milani Eliseo ed altri: « Norme di principio sulla disciplina militare », già approvato dalla Camera nella seduta del 22 luglio 1977 e modificato dal Senato nella seduta del 15 dicembre 1977.

Ricordo che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali e hanno replicato relatore e Governo.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Compito dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è assicurare, in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Compito dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.

Gli onorevoli Labriola e Milani Eliseo hanno presentato il seguente emendamento:

*Ripristinare il testo approvato dalla Camera.*

LABRIOLA. L'emendamento da noi presentato all'articolo 1 è strettamente collegato all'altro emendamento che presenteremo all'articolo successivo.

La modifica introdotta dal Senato, infatti, implica una stretta interdipendenza tra i due articoli poiché l'articolo 2 modifica la norma sul giuramento che è richiamato nel primo articolo.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione.* Sono contrario all'emendamento presentato dagli onorevoli Labriola e Milani Eliseo.

PETRUCCI, *Sottosègretario di Stato per la difesa.* Anche il Governo è contrario.

LABRIOLA. Insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Labriola e Milani Eliseo, tendente a ripristinare il testo approvato dalla Camera.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

I militari prestano giuramento con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

I militari prestano giuramento con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni ».

Gli onorevoli Labriola ed Eliseo Milani hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo la parola: « Patria », sopprimere le altre: « e la salvaguardia delle libere istituzioni ».*

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTIT.-DIFESA) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

LABRIOLA. L'emendamento da noi presentato tende a ripristinare il testo approvato dalla Camera; ritengo infatti che sia inopportuno il riferimento, nella formula del giuramento, alla « salvaguardia delle libere istituzioni ». Si tratta di una precisazione inutile e limitativa, nonché ripetitiva.

A nome del gruppo socialista, pertanto, chiedo che venga ripristinato il testo approvato dalla Camera.

MILANI ELISEO. Concordo con le osservazioni del collega Labriola. La salvaguardia delle libere istituzioni, se attiene ad atti esterni, è sempre compito delle Forze armate. Il testo dell'articolo 2, come modificato dal Senato, significa voler attribuire di fatto il potere di intervento sul piano dell'ordine pubblico alle Forze armate, trasformando così l'esercito in un corpo di polizia.

Per queste considerazioni — che ritengo meritino una valutazione più attenta — sono favorevole al ripristino del testo dell'articolo 2 approvato dalla Camera.

CORALLO. Vorrei ricordare che, quando approvammo l'articolo 4 di questo provvedimento, fummo concordi nell'introdurre il principio per cui, in ordine alla legittimità degli ordini, questi non dovevano essere eseguiti se rivolti contro le istituzioni dello Stato. Avevamo cioè affidato alle Forze armate il compito di difendere le istituzioni e di evitare ogni tentativo di servirsi del loro ausilio per minacciarle. Il Senato ha ritenuto opportuno introdurre questo principio nella formula del giuramento, ma ritengo che si tratti di una modifica che non cambia lo spirito della norma.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Nello svolgere la relazione, avevo io stesso fatto presente l'esigenza di modificare in alcuni punti il testo approvato dal Senato.

Tuttavia ci troviamo ora innanzi alla necessità di giungere ad una rapida approvazione della legge e tale necessità

spinge il gruppo della democrazia cristiana a dare il suo assenso al testo così come modificato dal Senato.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei ricordare all'onorevole Labriola ed all'onorevole Milani che, quando fu approvata la legge concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'esercito, all'articolo 1 fu ribadito, tra gli altri, il principio della difesa della patria e delle istituzioni.

Il Governo, pertanto, è contrario all'emendamento presentato all'articolo 2.

LABRIOLA. Insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Labriola e Milani Eliseo, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

#### ART. 3.

Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.

I militari sono tenuti altresì all'osservanza degli obblighi e delle peculiari norme di condotta imposti dalle leggi e dal regolamento di disciplina in esecuzione della presente legge.

Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché la osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.

Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.

Gli onorevoli Labriola e Milani Eliseo hanno presentato il seguente emendamento:

*Ripristinare il testo approvato dalla Camera.*

LABRIOLA. Anche in questo caso proponiamo il ripristino del testo originario, pure se la modifica apportata dal Senato potrebbe sembrare un atto di mera collazione, senza effetti sostanziali.

In realtà, tale effetto sostanzialmente si determina a causa della soppressione delle parole « regolamento di disciplina in esecuzione della presente legge »; quella parziale soluzione cioè, cui mi riferivo ieri in sede di discussione sulle linee generali, insieme alla successiva norma, sta non già ad indicare una posizione di prevalenza, bensì a confermare una vera e propria riserva di regolamento a favore dell'esecutivo. È per questo motivi che propongo il ripristino del secondo comma dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera.

MILANI ELISEO. Aderisco all'emendamento proposto dall'onorevole Labriola ed alle motivazioni da lui addotte.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Il motivo politico che ho espresso prima, allorché ho motivato il parere con-

trario agli emendamenti proposti, vale anche per i successivi emendamenti e, ovviamente, mi spinge a mettere da parte le riserve che io stesso ho avanzato nella mia relazione.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

LABRIOLA. Insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Labriola e Milani Eliseo, tendente a ripristinare il secondo comma dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La Camera aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

Il militare osserva con dignità, senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici.

Gli ordini devono essere legittimi, attinenti alla disciplina, riguardanti il servizio, non eccedenti i compiti d'istituto e non lesivi della dignità personale dei militari cui sono diretti.

Il militare al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, specie se rivolto contro le istituzioni dello Stato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori dell'accaduto.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici.

Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.

Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto.

Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.

Gli onorevoli Milani Eliseo e Labriola hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma sostituire la parola: « personali » con la parola: « gerarchici ».*

*Sostituire l'ultimo comma con l'ultimo comma del testo approvato dalla Camera.*

MILANI ELISEO. Per quanto riguarda l'emendamento al terzo comma dell'articolo, devo far notare come sia pleonastico parlare di pari dignità di tutti i militari nei rapporti personali, poiché si tratta di una dato universale che è fuori discussione. Se mai, si può parlare di pari dignità sul piano dei rapporti gerarchici, dal momento che talvolta essa è sembrata venir meno.

Per quanto riguarda la nostra proposta di ripristino dell'ultimo comma del testo approvato dalla Camera, è da dire che quest'ultimo presenta una formula-

zione onnicomprensiva e più corretta di quello definito dal Senato.

STEGAGNINI. A proposito di quest'ultimo comma devo esprimere la mia preoccupazione, particolarmente per quanto si riferisce al dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori allorché il militare ravvisi nell'ordine impartitogli una sorta di reato, ancorché manifesto. Questo comma dà al soggetto che deve eseguire l'ordine la possibilità di svolgere valutazioni soggettive senza però che egli conosca il contesto nel quale l'ordine, partitamente rivolto a lui, va inquadrato. È chiaro che spesso l'esigenza dell'immediatezza dell'esecuzione dell'ordine verrà messa in dubbio quando il militare avrà la possibilità di fare delle valutazioni sulla fondatezza e sulla possibile illiceità dell'ordine stesso. Nasceranno anche, da parte degli organi di comando, dei dubbi, delle perplessità e delle preoccupazioni, che si concretizzeranno in incertezza nella formulazione degli ordini e nella preoccupazione che gli stessi possano poi comportare, da parte di coloro i quali saranno chiamati ad impartirli, errori ed imprecisioni.

Anche nel testo approvato dalla Camera - della cui stesura non sono responsabile perché non vi ho partecipato - tale questione era prevista; ma ritengo che oggi essa debba essere riesaminata poiché rappresenta uno dei punti più gravi ed importanti dell'intero provvedimento.

CORALLO. All'osservazione fatta dall'onorevole Stegagnini devo rispondere che la questione era già stata affrontata e superata nel senso che il concetto del dovere del militare di valutare l'ordine era già espresso nel testo approvato dalla Camera.

Le modifiche apportate dal Senato non incidono sul contenuto della norma. Anzi, per quanto riguarda il secondo comma, il testo approvato dal Senato sembra preferibile in quanto, mentre i rapporti gerarchici hanno già una loro disciplina, per

i rapporti personali si è voluto garantire in modo esplicito il rispetto reciproco tra il superiore ed il subalterno.

MILANI ELISEO. Trattandosi di principi universali, riconosciuti dall'ONU, è inutile che vengano ribaditi nel testo dell'articolo 4.

CORALLO. Esistono ancora principi universali che non sono entrati nelle caserme! È nostro compito far sì che vivano anche in quella sede.

Il Senato ha inteso rafforzare il principio del dovere di reagire ad ogni ordine rivolto contro le istituzioni dello Stato; infatti, mentre nel testo da noi approvato si diceva: « un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, specie se rivolto contro le istituzioni... », la modifica apportata dal Senato tende ad affermare che qualunque ordine rivolto contro le istituzioni dello Stato, indipendentemente dalla definizione « manifestamente reato », impone l'obbligo di reagire.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole al testo dell'articolo 4 approvato dal Senato.

BOZZI. Condivido l'opinione manifestata dall'onorevole Segni per cui la necessità di approvare con urgenza questa legge impone di non modificare ulteriormente il testo che ci è stato inviato dall'altro ramo del Parlamento.

Ritengo opportuno, tuttavia, rilevare come il secondo comma stilato dalla Camera fosse preferibile al secondo e terzo comma approvati dal Senato. Infatti, mentre noi avevamo inserito il concetto di dignità, valido per tutti i rapporti, nel testo modificato c'è una dissociazione tra i rapporti gerarchici ed i non meglio identificati rapporti personali; questi ultimi, infatti, sono menzionati in un comma diverso e quindi sono da ritenersi diversi.

Il testo dell'articolo 4 da noi approvato era preferibile anche nell'ultimo comma, poiché la modifica apportata dal Senato è tale da far intendere che quest'ordine, manifestamente rivolto contro le istituzioni, potrebbe costituire un fatto grave ed illecito ma non un reato. Si tratta di

un aspetto che può destare preoccupazioni.

Ho ritenuto opportuno svolgere queste considerazioni, ma per le ragioni anzidette, mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo pervenutoci dal Senato.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 4.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

MILANI ELISEO. Insistiamo per la votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo e Labriola al terzo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Eliseo e Labriola, sostitutivo dell'ultimo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

#### ART. 5.

Il regolamento di esecuzione della presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo.

Il regolamento di disciplina si applica quando i militari si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) svolgono attività di servizio;
- b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- c) indossano l'uniforme;
- d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza del regolamento di disciplina militare per quanto riguarda i doveri attinenti al giuramento prestato, alla dignità del grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio.

L'uso dell'abito civile è consentito ai militari nelle ore libere dal servizio, fuori dei luoghi militari, durante le licenze, i permessi, e le ore di libera uscita.

Per quanto riguarda la durata della ferma e l'ordinamento del servizio di leva, l'istruzione dei militari e l'aggiornamento delle qualifiche professionali dei militari di leva, nonché la disciplina dei rinvii e delle dispense dal servizio, si provvederà con successive norme legislative.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 5.

Il regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo.

Il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) svolgono attività di servizio;
- b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- c) indossano l'uniforme;
- d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio.

L'uso dell'abito civile è consentito fuori dei luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore di libera uscita è consentito salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle accademie militari durante il primo anno di corso, delle scuole allievi sottufficiali durante i primi quattro mesi di corso formativo e dei collegi militari, nonché da esigenze dei servizi di sicurezza di particolari impianti ed installazioni e da esigenze operative e di addestramento fuori sede.

Gli onorevoli Labriola e Milani Eliseo hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma con il primo comma approvato dalla Camera;*

*Sostituire il terzo comma con il terzo comma approvato dalla Camera.*

LABRIOLA. Non so quale potrà essere la motivazione per cui potranno essere respinti anche questi emendamenti, a parte quella che, con molta lealtà, il relatore onorevole Segni ha esplicitato sin dall'inizio del dibattito.

Devo tuttavia affermare che la motivazione del relatore, seppure avanzata con correttezza, non può non viziare in partenza il dibattito che stiamo svolgendo. Quando il relatore di maggioranza conviene su alcune modifiche, ma al tempo stesso dichiara che non possono essere apportate per evitare ritardi nell'approvazione della legge, ebbene, in questo caso il dibattito necessariamente deve continuare nel paese.

Tornando al merito degli emendamenti presentati all'articolo 5, ricordo che avevamo a lungo dibattuto sul piano comma dell'articolo, per cui non credo di dover ulteriormente motivare la richiesta di ripristino del testo originario; circa il terzo comma, vorrei che mi si spiegassero le ragioni per cui si è voluto eliminare l'argine che avevamo costruito con il testo da noi approvato contro il potere di autodisciplina. Se infatti la frase originaria « il regolamento di disciplina si applica... » viene modificata nella frase « ...deve prevedere la sua applicazione... » viene di fatto consacrata la libertà di autoapplicazione del regolamento di disciplina.

Se è vero che ognuno invoca la propria coerenza, dovrei presumere che questo emendamento verrà accolto. Infatti - se non ricordo male - le forze politiche di sinistra hanno sempre sostenuto, pur non facendone una questione di principio, che non si poteva prevedere un regolamento di disciplina militare che non trovasse la sua fonte in una legge. Dove nasce adesso la diversità di posizione?

La diversità nella sinistra fu dovuta al fatto che una parte di essa ritenne, in sede di discussione in Assemblea, di non fare di questo un problema pregiudiziale e ritenne - rispetto la buona fede di tutti

ed in particolare dei colleghi e compagni comunisti - che il testo originario non dovesse decidere su questo punto. E di fronte al fatto che era impregiudicato il punto di principio, se il regolamento di disciplina militare potesse o no andare al di là della legge, il gruppo socialista, ritenendo diversamente, votò contro mentre il gruppo comunista votò a favore. Ora però siamo in una condizione diversa, perché dobbiamo ammettere il principio che il regolamento possa intervenire a disciplinare fattispecie non previste dalla legge. Quando si dice, in buon italiano tecnico, che il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione, si dice anche che esso può benissimo prevedere applicazioni le quali vadano al di là della legge; e allora dobbiamo prendere atto di come, con una decisione di maggioranza - se sarà così, ma penso che non sarà così - si dia al Governo addirittura l'*imprimatur* del Parlamento, in virtù del quale il Governo stesso può disciplinare questo, previsto dalla legge, ed altro, non previsto dalla legge.

Pertanto presentiamo un emendamento di ripristino del testo approvato dalla Camera.

Sull'ultimo comma non ho osservazioni particolari da fare, al di fuori di quella cui ho fatto riferimento.

MILANI ELISEO. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Labriola.

STEGAGNINI. In sede di discussione sulle linee generali ho avanzato alcune gravi perplessità, proprio in relazione al contenuto dell'articolo 5, soprattutto in ordine alla questione della possibilità di svolgimento di attività politiche nell'ambito delle forze armate, ancorché fuori dei casi previsti in modo specifico dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo in esame.

L'ordine del giorno che sarà presentato risolve, a mio avviso, sia pure in parte questa perplessità, almeno per le forze dell'ordine i cui appartenenti rivestono la qualifica di militari, limitando questa possibilità soltanto agli appartenenti alle forze armate propriamente dette. Pertanto



l'ordine del giorno riduce in parte i pericoli che questo articolo contiene, senza tuttavia eliminarli totalmente.

Per quanto riguarda la questione dell'uso dell'abito civile, di cui al sesto comma dell'articolo 5, devo ricordare ai colleghi delle Commissioni qui riunite alcuni inconvenienti che si sono già verificati e che sono stati riportati anche sulla stampa. Per esempio, si sono verificati incidenti, derivanti dalla generalizzazione dell'uso dell'abito civile, in piccoli comuni nei quali il numero dei militari è rilevante; tali incidenti hanno causato contrasti tra la popolazione civile di quei comuni ed i giovani di leva, alcuni dei quali hanno tenuto comportamenti poco corretti, riconducibili all'età giovanile e tipici specialmente delle collettività quando la loro consistenza sia rilevante rispetto a quella della popolazione civile. In tali frangenti, non agendo più da freno l'uniforme, si hanno intemperanze ed esuberanze che provocano — come hanno nei fatti provocato — proteste da parte della popolazione civile, con conseguente decadimento del legame tra le Forze armate e la popolazione medesima. Inoltre i militari, specie i più giovani, non indossando più, in pratica, l'uniforme — poiché in caserma s'indossa soltanto una tuta di servizio — non hanno nemmeno più la sensazione di essere dei soldati, e pertanto sono portati ad avere scarsa cura della uniforme stessa ed a non avere più quei riguardi formali e di stile che invece sarebbe auspicabile fossero mantenuti. A tutto questo si devono aggiungere fatti incresciosi come i reati commessi da alcuni soldati in libera uscita, i quali indossavano abiti civili e si avvalevano appunto di quella sorta di immunità, della quale ritenevano di godere per il fatto di prestare servizio militare in località diverse da quelle di origine, per commettere azioni che hanno destato preoccupazione nella popolazione civile.

Ho voluto ribadire queste mie perplessità, che sono state espresse anche dal relatore Segni, pur dichiarando che voterò a favore dell'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

BOZZI. Sono rimasto colpito dall'intervento dell'onorevole Labriola; però vorrei sottoporre all'attenzione sua e degli altri colleghi delle considerazioni che faccio dopo avere riletto il comma successivo a quello che l'onorevole Labriola ha commentato. È vero quanto ha detto l'onorevole Labriola, cioè che la formulazione del terzo comma dà all'esecutivo la possibilità di estendere il regolamento di disciplina ad altri militari in diversi *status* ed in diverse situazioni; però è anche vero che, quando questo avviene, le norme che si possono applicare sono esclusivamente quelle previste nel quarto comma dell'articolo 5, il quale recita: « Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ». Pertanto la preoccupazione espressa dall'onorevole Labriola è fugata dal comma successivo a quello in esame.

CORALLO. Non ritengo di dovere replicare alle osservazioni dell'onorevole Stegagnini, che sono al di fuori della materia oggetto della discussione, sono fuori tempo: stiamo qui discutendo le modifiche apportate dal Senato e non intendiamo riaprire un discorso che abbiamo condotto in questa sede e che abbiamo concluso con deliberazioni che ci hanno coinvolto tutti.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato, è evidente come esso abbia voluto, al primo comma dell'articolo 5 dare un nome allo « innominato » regolamento di esecuzione della presente legge chiamandolo regolamento di disciplina militare, emanato in esecuzione della presente legge. La differenza tra la prima dizione e la seconda è, allora, talmente sottile che sfugge alla nostra capacità di valutazione.

Più interessante è la seconda osservazione, quella alla quale ha replicato l'onorevole Bozzi con considerazioni molto per-

tinenti. Il quarto comma non dà affatto adito a libertà di interpretazione. Inoltre vorrei far presente, per averne parlato sia con alcuni senatori sia con funzionari del Senato, che la preoccupazione che ha indotto quel ramo del Parlamento a modificare il terzo comma è di carattere stilistico in quanto si parla di un regolamento di disciplina che « si applica »; ma, al momento dell'entrata in vigore della legge, il regolamento non esiste ancora ed il Senato ha voluto usare questa nuova formula per una maggiore precisione.

Si tratta di considerazioni estremamente chiare. Tuttavia, poiché le osservazioni del collega Labriola potrebbero, seppure espresse in perfetta buona fede, diventare suggerimenti diabolici, vorremmo che il Governo ci confortasse nella nostra convinzione che i mutamenti formali apportati dal Senato non rappresentano una modifica sostanziale e che il regolamento di disciplina applica le norme di legge e non ha potere di estendersi a materie che la legge non prevede.

CAIATI. L'onorevole Labriola ha avuto le sue ragioni per manifestare determinate perplessità, ma ritengo che si tratti di ragioni a monte del dibattito poiché le modifiche apportate dal Senato sono state di carattere formale e non hanno cambiato l'impostazione del provvedimento.

Non credo che possa sorgere il dubbio che il Governo voglia ripromettersi di agire al di là della legge, così come non credo che sia necessaria alcuna assicurazione in proposito. Questa legge, se può suscitare alcune perplessità, lo può fare in quanto si tratta di una norma non di principio ma di regolamento. Se noi, dopo aver approvato l'articolo 5, non abbiamo neppure la tranquillità che il regolamento rispecchi lo spirito ed il contenuto della legge, tanto vale che questa discussione rimanga soltanto come momento di approvazione. Ma il Senato non ha assolutamente aggravato le preoccupazioni per la successiva evoluzione della questione e le modifiche che sono state apportate, e che ci possono trovare più

o meno d'accordo, sono soltanto di natura formale.

I problemi cui siamo innanzi, quindi, sono quelli sui quali abbiamo discusso già nel corso del precedente dibattito in merito all'articolo 5, ed il nuovo testo è differente solo per alcune precisazioni che, semmai, si rivelano opportune per una maggiore chiarezza.

L'onorevole Labriola ha fatto più volte riferimento all'eco che questo dibattito avrà nel paese e con questo ci ha riportato indietro nel tempo di alcuni anni, alla distinzione tra paese legale e paese reale. Spero che non voglia insistere con queste argomentazioni, proprio per evitare l'aggravarsi di una situazione alla quale abbiamo fino ad ora cercato di porre rimedio.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Non ritengo sia il caso di ripetere le motivazioni di fondo della nostra posizione. Tuttavia, per quanto riguarda le perplessità avanzate dall'onorevole Labriola, non ritengo esistano motivi di preoccupazione che il regolamento possa andare al di là del limite stabilito dalla legge; anzi — come ricordava prima l'onorevole Caiati — se questa legge aveva un difetto, era quello di essere troppo tassativa: una maggiore discrezionalità nell'ambito dei principi generali della legge non è un fattore negativo.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con quanto affermato dal relatore, onorevole Segni, e con le considerazioni dell'onorevole Caiati.

Intendo tuttavia dare formale assicurazione — anche se non ritengo vi sia questa necessità — che il regolamento di disciplina sarà in linea con i principi stabiliti dal provvedimento oggi al nostro esame.

LABRIOLA. Intervenendo per dichiarazione di voto, desidero rilevare come la correttezza del relatore ripristini la realtà dei fatti.

Dobbiamo però intenderci sul valore delle parole: la flessibilità e la discrezionalità equivalgono alla libertà, soprattutto quando si tratta di una legge di principio.

Nelle mie osservazioni non vi è nulla di « diabolico »; sono considerazioni di carattere politico quelle che mi spingono a non ritirare l'emendamento.

Alle osservazioni dell'onorevole Bozzi — l'unico che sia entrato nel merito della questione — ritengo invece di dover rispondere. Egli infatti non ha tenuto presente che l'ultimo comma dell'articolo 5 aggrava il significato del comma concernente l'autodisciplina; infatti pone dei limiti superiori a questa potestà regolamentare. Che cosa dice il quarto comma? Esso recita: « Quando non ricorrono le suddette condizioni... ». Bisogna quindi disciplinare tutto, anche quando non ricorrono le suddette condizioni; e bisogna disciplinare anche i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari; cioè il minimo che comunque dev'essere disciplinato dal regolamento fuori dalle condizioni previste dal comma precedente; il che impedisce di non disciplinare, ma non impedisce di disciplinare questo ed altro.

In queste condizioni, non solo manteniamo il nostro emendamento, ma dobbiamo anche dire che la dichiarazione conclusiva del relatore spazza via ogni dubbio circa il carattere di suggerimento che possa avere il nostro emendamento, e pertanto diventa a questo punto per noi obbligatorio mantenerlo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Labriola e Milani Eliseo al primo comma dell'articolo 5, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Labriola e Milani Eliseo al terzo comma dell'articolo 5, contrari relatore e Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

#### ART. 9.

I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

Essi possono inoltre trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica, fermo restando il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 9.

I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

Essi possono inoltre trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.

Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6.

**MILANI ELISEO.** Desidero innanzitutto avere delle precisazioni e delle assicurazioni da parte del rappresentante del Governo perché — non so se ci si sia trovati di fronte a comportamenti anormali e contraddittori in un momento in cui la legge non era stata ancora approvata — il corpo degli articoli 6, 7, 8 e 9 attie-

ne alla possibilità per il militare di godere dei diritti politici. L'articolo 6 vieta al militare di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni ed organizzazioni politiche nonché di svolgere propaganda a favore o contro di essi. L'articolo 9 permette al militare di manifestare pubblicamente il suo pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

Dal corpo di questi articoli si evince appunto che la legge di principio vuole, attraverso questi strumenti, consentire il godimento dei diritti politici da parte dei militari, con delle limitazioni poiché si tratta di cittadini-soldati i quali svolgono una funzione del tutto particolare. È stato detto che occorreva introdurre delle limitazioni; è avvenuto però — e potrei documentarlo — che in questo lasso di tempo sono state proposte ed attuate delle punizioni nei confronti di militari i quali si sono qualificati esplicitamente come tali. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se questa situazione può continuare, cioè se può verificarsi ancora il fatto che un militare partecipi ad una riunione indetta da un partito politico per la riforma del servizio di leva, prenda la parola qualificandosi come militare e venga poi punito.

Ritengo che questo articolo non consenta tale possibilità e da questo punto di vista vorrei delle garanzie dal rappresentante del Governo, tanto più necessarie dal momento che assistiamo oggi ad uno sforzo lodevole di strumenti di presenza militare sul piano della manifestazione libera del pensiero.

Gli ultimi numeri della *Rivista militare* hanno segnato una trasformazione della pubblicazione sotto il profilo della presenza di militari nel dibattito dei problemi che interessano il paese e le Forze armate in particolare. Non più dunque problemi di strumentazione tecnica attinenti ai mezzi dei quali le Forze armate devono disporre, non più problemi generali di strategia militare o riflessioni sul-

le condizioni dei singoli eserciti, ma problemi più vicini ai giovani militari di leva. Il direttore della rivista avverte che si tratta di idee personali di chi scrive, però la trattazione di questi argomenti appartiene al campo della politica come tale.

Ora, proprio perché abbiamo fatto un passo avanti da questo punto di vista, sentiamo che un'interpretazione restrittiva di tale norma va contro i principi che si vogliono affermare. Voglio dire che se un partito politico od un'associazione politica — discutendosi, come si discute, della riforma del servizio di leva — indice un'assemblea e se un militare non in divisa sia presente ad essa e chiedi la parola in quanto militare, questo non può essere oggetto di punizione. Vorrei a questo proposito, ripeto, avere una precisazione da parte del Governo, poiché si sono inflitte punizioni abbastanza pesanti. Non intendo comunque presentare emendamenti esplicativi all'articolo in esame.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi pare che la modifica apportata dal Senato si riferisca all'articolo 6, il quale fa riferimento al terzo comma dell'articolo 5, che prevede i casi nei quali i militari sono tenuti all'osservanza di certe norme. Direi che il testo è abbastanza chiaro, e sarebbe un fuor d'opera assicurare che il Governo farà rispettare la legge.

LABRIOLA. Nei confronti di tutti, nessuno escluso.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Certamente.

BOZZI. La modifica apportata dal Senato estende il divieto di propaganda politica e di associazione, di cui all'articolo 6, anche alle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 9. Il militare, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, può manifestare liberamente il suo pensiero; in caso contrario gli è vietato fare propaganda politica.

Ritengo che la modifica apportata dal Senato sia utile ed opportuna.

STEGAGNINI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al testo dell'articolo 9 approvato dal Senato, desidero svolgere alcune considerazioni in merito a quanto affermato dall'onorevole Labriola in sede di discussione sulle linee generali.

Con questo articolo finalmente si pone termine alle limitazioni sulla libertà di espressione e di pensiero dei militari in servizio. Tuttavia, ieri l'onorevole Labriola ha criticato aspramente il comportamento di taluni militari in congedo che hanno voluto esprimere, tramite mezzi di stampa, il loro dissenso sul provvedimento che ci apprestiamo ad approvare.

Ebbene, mi è sembrato paradossale che proprio un membro di un partito strenuo difensore dei diritti civili, diritti che egli sta difendendo in modo ineccepibile anche in questo momento, sia invece molto critico nei confronti di coloro che, pur non prestando più servizio, hanno però sempre il diritto di esprimere il proprio parere su un argomento che ha investito il loro impegno personale per tutta una vita.

L'articolo 9 non è solo una conquista delle Forze armate, ma anche l'espressione della volontà di instaurare un rapporto di solidarietà tra le giovani leve e gli ex-militari, nella partecipazione alla vita politica, alle pubbliche manifestazioni di pensiero.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 9 nel testo del Senato.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 10 e 11 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

Per imprescindibili e motivate esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

Gli onorevoli Milani Eliseo e Labriola hanno presentato il seguente emendamento:

*Ripristinare il testo della Camera.*

MILANI ELISEO. Ho già motivato, in sede di discussione sulle linee generali, le ragioni per le quali chiedo che venga ripristinato il testo dell'articolo 12 approvato dalla Camera.

LABRIOLA. Vorrei avere un chiarimento dal relatore; se non vi fosse stato il voto della Camera, non avrei sollevato la questione. Penso che in un paese civile un provvedimento autoritativo debba essere motivato: quello che mi preoccupa è che sia stato soppresso questo aggettivo.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Non posso conoscere le motivazioni che hanno portato il Senato a compiere questa modifica, poiché gran parte del lavoro è stato compiuto in sede di comitato ristretto.

Tuttavia, mentre in altri casi non mi trovavo d'accordo con l'onorevole Labriola sulle conclusioni ma concordavo su alcune considerazioni, in questo caso mi sembra che l'allarme degli onorevoli Milani e Labriola sia eccessivo.

Mi ero espresso in modo non contrario al ripristino del testo approvato dalla Camera, ma credo che la motivazione sia un requisito di ogni atto amministrativo e quindi possa essere compresa nei principi generali.

MILANI ELISEO. Dopo le considerazioni del relatore, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 13 e 14 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

#### ART. 15.

Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti attinenti all'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composi-

zione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna Forza armata.

In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di 48 ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 15.

Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna Forza armata.

In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a tito-

lo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di 48 ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

Sospendo la seduta, essendo in corso votazioni in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 12,10.**

PRESIDENTE. L'articolo 16 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

È vietata ogni forma di schedatura e di discriminazione politica dei militari. Nei procedimenti di accertamento soggettivo riguardanti l'ammissibilità dei militari alla conoscenza di dati e di informazioni segreti o riservati non possono essere utilizzati criteri fondati sugli orientamenti o l'attività politica dei militari.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

È vietato l'uso delle schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

Sono esclusi da procedimenti di accertamento soggettivo riguardanti l'ammissibilità alla conoscenza di dati e di informazioni segreti e riservati, i militari che per

comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista.

Gli onorevoli Labriola e Milani Eliseo hanno presentato il seguente emendamento:

*Ripristinare il testo approvato dalla Camera.*

LABRIOLA. L'articolo 17 concerne un argomento di estrema gravità. Siamo veramente preoccupati per l'orientamento che dovesse emergere a conferma della scelta operata dal Senato.

Non credo di dover ricordare ai colleghi della Commissione il dibattito culturale, politico e civile che da anni si svolge sulla questione dell'indagine illegittima sulla personalità del cittadino. Desidero tuttavia rilevare come, con una espressione che oserei chiamare « gesuitica », la maggioranza del Senato ha introdotto il diritto legale di schedare i militari.

Il primo comma dell'articolo, infatti, recita: « è vietato l'uso delle schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari ».

Mi pare di ricordare che nei principi generali del nostro ordinamento, confermati ancora dallo statuto dei diritti dei lavoratori, vi sia un diniego generale di indagine sulla personalità del cittadino, che addirittura viene fatto valere nei confronti del datore di lavoro nei rapporti all'interno dell'impresa. Ora, noi andremo ad introdurre tale indagine in un rapporto, come quello tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, che ha come contenuto la prestazione militare che, almeno nell'affermazione di principio che abbiamo sentito prima e durante il dibattito su questo provvedimento, vorrebbe realizzare una condizione di parità senza aprire le porte alla Costituzione. Ebbene, la Costituzione non è fatta per schede ma è fatta contro le schede; essa salvaguarda, all'articolo 2, i diritti della personalità,

li elève a principio costituzionale e per ciò stesso introduce un divieto nei confronti di qualunque atto, soprattutto se autoritativo. Non sono atti di un datore di lavoro, in un rapporto intersoggettivo uguale; sono atti autoritativi perché all'interno della pubblica amministrazione, e soprattutto per quanto riguarda il settore della difesa nazionale, vi sono rapporti che hanno una collocazione di carattere autoritativo; e noi, con una legge nel 1978, andremmo a consacrare il potere di schedare! Vorrei sapere inoltre quale garanzia viene offerta in rapporto alla limitazione dell'uso della schedatura ai fini della discriminazione politica, perché le schede stanno là, e chiunque le può usare: così che diventa quasi impossibile stabilire se siano state fatte o no a fini di discriminazione politica. Viene vietato solo l'uso per discriminazione politica, ma con questa norma la Pubblica Amministrazione ha la possibilità di conoscere il partito di appartenenza, le idee politiche, religiose e filosofiche del cittadino che presta servizio militare. Ora mi domando come sia possibile, in omaggio a qualsivoglia principio di celerità dei lavori parlamentari, anche in vista di un « fatturato » che a fine settimana dovremo presentare a noi stessi, ammettere un principio di questa natura. È una questione di una gravità inaudita! E devo aggiungere che la precedente formulazione era tale per cui questa modifica acquista un significato ancor più grave, perché non è che con l'articolo 17 noi partiamo da zero, ma partiamo da un testo che recita: « È vietata ogni forma di schedatura e di discriminazione politica dei militari ». Con la nuova formulazione noi legalizziamo il potere di schedatura dell'Amministrazione militare e siccome non siamo solamente tanti piccoli esemplari di Licurgo o di Solone, ma siamo anche dei politici, mi domando se le cose che abbiamo denunciato per anni - l'onorevole Bozzi è stato uno dei campioni di quest'azione civile e politica - come l'abuso delle schedature e delle informazioni indebitamente percepite dai militari, di fronte ad un ordinamento in cui è affermata la validità generale del principio

di cui all'articolo 2 della Costituzione, non abbiano più alcuna importanza, dal momento che si sta per consacrare e riconoscere il diritto di schedatura. Mi domando come la stessa democrazia cristiana possa accettare un punto di vista del genere, avendo finora assunto su questo punto delle posizioni apprezzabili e giuste, indipendentemente poi dalla contestazione pratica che uomini politici democristiani hanno fatto come responsabili del dicastero della difesa. Tuttavia, dal lato ideologico, non è mai venuto dalla democrazia cristiana un segnale negativo rispetto all'esigenza di vietare questa forma di abuso. Ricordo addirittura che un anno fa ricevemmo delle sollecitazioni ad attenuare la nostra contrarietà alla legge. Ora invece l'unica ragione che allora noi giudicammo sufficiente viene spazzata via. Si tratta di una questione il cui peso politico va al di là del provvedimento in discussione; su di essa si apre una controversia che oltrepassa l'argomento in esame. Si tratta di un cuneo grave, pericoloso e nocivo che si apre tra le forze politiche su questioni le quali, essendo di principio, richiedono un'attenta considerazione. Pertanto insisto fino in fondo per evitare che questo cuneo si produca e per alleggerire la questione generale eliminando un elemento assai cupo nei rapporti tra i partiti, e quindi scavalcando la grave modifica introdotta dal Senato.

CECCHI. Eravamo consapevoli che l'articolo 17 si presentava come il punto più controverso del testo approvato dal Senato. Già nella relazione dell'onorevole Segni si era fatto cenno a questo punto cruciale proponendosi di ricercare una soluzione diversa, intermedia tra la formulazione approvata dalla Camera e quella approvata dal Senato. Ci ha colpito però un elemento piuttosto curioso. L'onorevole Segni, nel corso della sua relazione ha affermato, a proposito dell'articolo 17, che si trattava di un testo più oscuro di quello che era stato approvato dalla Camera. Ed è stata proprio questa sua considerazione ad indurci a valutare meglio il provvedimento, anche perché tale conside-



razione appare non solo diversa ma anche assolutamente in contrasto con le affermazioni contenute nella relazione che ha accompagnato il provvedimento all'altro ramo del Parlamento. A proposito dell'articolo 17, il relatore al Senato ha detto che esso si presenta in una formulazione più precisa e corretta, cioè tutto il contrario di ciò che sostiene l'onorevole Segni. Non poteva trattarsi soltanto di una diversa interpretazione lessicale; ed infatti sembra che la difformità di valutazioni abbia delle radici politiche che devono essere tenute presenti, dal momento che alla Camera dei deputati è stato posto l'accento su punti diversi da quelli evidenziati al Senato della Repubblica.

Il collega Labriola, come il relatore Segni, ha tenuto a fare un raffronto tra i due testi. Credo che non si tratti soltanto di fare un raffronto, bensì di valutare la rispondenza delle differenti preoccupazioni di ordine politico. Quando varammo per la prima volta alla Camera questo disegno di legge - credo che l'onorevole Labriola lo ricordi bene perché ha buona memoria e lo dimostra in molte circostanze -, questo articolo 17 fu introdotto sulla base di due emendamenti presentati rispettivamente dal gruppo socialista e da quello comunista; noi decidemmo di ritirare successivamente il nostro emendamento in considerazione dell'approvazione di quello socialista. Ci trovammo, però, allora, in una fase di equilibri politici connessi quasi esclusivamente alla tensione innovatrice del momento, quando ancora non erano esplosi propositi destabilizzanti drammatici e tragici.

Quell'emendamento, poi diventato articolo 17, tendeva a contrastare qualsiasi scheda e schedatura di massa, che noi riteniamo siano largamente praticate nell'ambito delle Forze armate; si tratta di una preoccupazione che ha ancora oggi motivo di esistere.

L'altro ramo del Parlamento ha discusso questo provvedimento in una fase successiva, in presenza di una situazione notevolmente modificata, in presenza di una controffensiva moderata, ma anche di un attacco destabilizzante allo Stato ed al-

le sue istituzioni attraverso manifestazioni sempre più allarmanti: terrorismo, eversione, infiltrazione negli organi dello Stato. Sempre più marcata si è dimostrata, quindi, la necessità di fronteggiare il problema di emergenza inerente l'ordine democratico.

Se è necessaria una riprova di quello che ci sembra di poter sostenere, riteniamo che si possa ricavare dalla constatazione del collega Labriola che il secondo comma dell'articolo 17, così come introdotto dal Senato, è ricalcato sull'articolo 8 della legge n. 801 sui servizi di sicurezza, ma in termini e modi che vanno oltre le preoccupazioni qui manifestate. Infatti, se al paragrafo 19 della relazione della IV Commissione del Senato si dà riprova di come preoccupazione principale stia diventando la necessità di cautelarsi nei confronti di nuove forme di attacco e di eversione nei confronti dello Stato e delle istituzioni, in sostanza ci sembra che venga accolta ed introdotta in questa legge la formulazione dell'articolo 8 della legge n. 801. Vi è una sorta di estensione della preoccupazione per le misure di sicurezza necessarie nello svolgimento delle funzioni e mansioni più delicate affidate alle Forze armate, che viene ricalcata sul « nulla osta » dei servizi di sicurezza, ma che considera anche tutta una serie di altri corpi diversi dalle Forze armate ed anche i servizi di sentinella, di guardia, di addetti alle comunicazioni o agli impianti militari.

Ecco perché ci sembra che non si possa risolvere la questione di una valutazione dei due testi semplicemente sulla base di una loro collazione. C'è una valutazione politica diversa che ha fatto sì che l'accento al Senato venisse spostato rispetto ai punti privilegiati dalla Camera. Tra i tanti inconvenienti del bicameralismo di cui si parla (come ha fatto da ultimo il collega Bozzi), accogliamo a volte anche i vantaggi che ci offre. Ed è su questo punto che riteniamo sia necessario essere espliciti e chiari, fuori dalla tattica, dai tatticismi, dagli interessi di partito e da ogni propaganda, rivolti a rimettere tutto in discussione o a provocare facili pole-

niche che potrebbero aggravare i rapporti tra le forze politiche della maggioranza.

L'esigenza di cautelarsi con questa nuova formula dell'articolo 17 vi era e vi è; una certa contraddizione esisteva prima ed esiste oggi tra l'esigenza di garantire la sicurezza nell'ambito delle Forze armate e l'esigenza di assicurare l'irrilevanza della militanza politica agli effetti delle valutazioni dei militari, anche per quanto riguarda promozioni, trasferimenti eccetera. Le esigenze di sicurezza postulano che vi siano su ciascun militare informazioni relative alla idoneità, comunque le si vogliano chiamare; quello che è necessario garantire è che vi sia rispetto pieno dei diritti del cittadino militare, e che sia esclusa la possibilità che queste annotazioni (fatte ai fini della sicurezza per altre necessità) siano eventualmente introdotte surrettiziamente, cioè per discriminazioni politiche. Questo è un punto importante su cui occorre discutere.

Ora, noi riteniamo che si possa e si debba accogliere l'esigenza sottolineata dal Senato con lo spostamento di oggetti e non di normative su un medesimo oggetto. Ciò non toglie che l'esigenza da noi avanzata, di diverso carattere, rimanga, anche se nella nuova formulazione dell'articolo 17 appare sfumata, relegata com'è in un primo comma eccessivamente stringato. Il divieto di utilizzazione delle schede a fini di discriminazione politica rimane nel testo del Senato, ma in termini asfittici, limitati, che avrebbero bisogno di essere rafforzati.

Siamo consapevoli dei pericoli ai quali andremo incontro ed avvertiamo la necessità di fare tutto il possibile per evitarli. Riteniamo tuttavia che non sia il caso di arrivare ad un rinvio del provvedimento al Senato in seguito ad una ulteriore modifica del testo, e le ragioni di questa nostra posizione sono già state ampiamente illustrate dall'onorevole Corallo.

Non credo che si tratti di ragioni risibili e modeste, come mi è parso di cogliere nelle valutazioni dell'onorevole Labriola. Tutti sanno che sulla stampa sono già apparsi numerosi attacchi a questa

normativa e che alcune forze si adoperano perché questa legge non venga approvata. Noi vogliamo che questo provvedimento, dopo un lungo iter, giunga finalmente all'approvazione definitiva.

Quello che al momento riteniamo sia possibile fare è che si dia vita agli organi di rappresentanza e che i militari stessi si adoperino, all'interno di questi organi, perché nelle Forze armate si sviluppi sempre più la vita democratica.

Chiediamo, pertanto, un impegno preciso del Governo perché gli accertamenti di idoneità siano connessi esclusivamente ai fini della sicurezza e non vi sia margine di violazione del divieto sancito dal primo comma dell'articolo 17. In proposito preannuncio la presentazione, con altri membri della Commissione, di un ordine del giorno.

MILANI ELISEO. In sede di discussione sulle linee generali ho avuto modo di sottolineare la gravità delle modifiche apportate dal Senato all'articolo 17 della proposta di legge al nostro esame. Desidero adesso dire che condivido le considerazioni svolte dal compagno Labriola sempre in merito allo stesso articolo: posso soltanto rimarcare il fatto che si introduce la schedatura senza averla preventivamente definita con un adeguato strumento di legge. Per questo motivo diventa difficile l'applicazione medesima del dettato della proposta di legge: ove venisse approvata, è improbabile che le autorità militari si avventurino su questo terreno, dal momento che avverteranno la possibilità di incorrere, in qualche modo, nei rigori della legge.

A questo proposito, non dobbiamo dimenticare che negli ultimi mesi, anzi nelle ultime settimane, sono stati celebrati dei processi clamorosi che si sono conclusi con delle sentenze qualche volta esemplari.

A prescindere da queste considerazioni, non mi pare che la situazione politica, anche quando appaia mutata in conseguenza dell'introduzione di elementi nuovi nel contesto politico, sia tale da giustificare la creazione di un istituto co-

sì inedito e che comunque non è regolato dalla legge.

In che cosa consiste tale istituto? Altre volte ho avuto modo di dire che, in linea di principio, non sono contrario al fatto che possano esistere delle schede informative per i cittadini nella loro generalità; l'importante è sapere chi è che procede alla schedatura e quali sono le questioni che vengono annotate in tali schede, e che sia in ogni momento possibile esercitare — tanto per usare un certo linguaggio — un continuo controllo sociale. Sia quindi consentito a chi è schedato di concorrere all'elaborazione delle schede ed eventualmente di respingere schede arbitrarie non soltanto rispetto al dettato della legge, ma anche perché legate alla soggettività di chi raccoglie le notizie.

Se la situazione politica è davvero cambiata, bisognava adeguarsi a questo fatto: desidero ricordare che, a questo proposito, alcune leggi sono state proposte o approvate proprio in nome di tale mutata situazione politica. Mi riferisco a quella di modifica della legge Reale e soprattutto al decreto sul terrorismo, leggi — ripeto — introdotte in funzione di una situazione nuova e viste come strumenti che consentono di intervenire laddove lo si ritiene necessario per evitare — e dico questo al di là di ogni considerazione più o meno positiva sulla validità di tali strumenti — il diffondersi del terrorismo.

Quando si tratta di salvaguardare un settore particolarmente delicato dell'attività dello Stato, penso che la strada da seguire sia diversa da quella imboccata: e non è sufficiente, per sanare il « pasticcio » che si è fatto con questo articolo, il preannunciato ordine del giorno di parte comunista. Quest'ultimo, per lo meno, avrebbe dovuto prevedere un intervento sul primo comma dell'articolo 17 modificato dal Senato per cercare di definire il fatto che le schede informative debbono attenersi soltanto alle attitudini dei singoli a svolgere certe mansioni nell'ambito del servizio militare. Al primo comma di tale articolo viene vietato l'uso di schede

informative ai fini di discriminazioni politiche tra i militari; ma al secondo comma si dice che certi soggetti non possono essere adibiti a particolari funzioni...

RUFFINI, *Ministro della difesa*. Non credo che questi lei li voglia ammettere.

MILANI ELISEO. Non li voglio ammettere. Voglio dire che questo articolo è un pasticcio perché non si può parlare di schede informative senza definire cosa esse siano, e poi passare ad un accertamento soggettivo e verificare che questo può intervenire nella sfera politica dei singoli quando poi la scheda informativa non è ben definita.

Sono convinto che dove si parla di « azioni eversive » si possa fare riferimento a fatti determinati oggettivamente perché si tratta di azioni che ricadono sotto il rigore della legge. Ma già quando si è discusso della legge di riforma dei servizi segreti ho avvertito che tale definizione era pericolosa perché può comprendere indagini sulle convinzioni politico-ideologiche del singolo. Ad esempio uno come me, che consideri la democrazia come il terreno da praticare per dar luogo anche a trasformazioni profonde dell'attuale assetto sociale, cioè anche a modificazioni sostanziali dell'attuale ordinamento costituzionale, può essere considerato pericoloso...

RUFFINI, *Ministro della difesa*. No, perché la Costituzione prevede le forme attraverso le quali è possibile modificare democraticamente il suo ordinamento.

MILANI ELISEO. Sì, ma la battaglia politica che uno conduce per affermare questo principio può ricadere in un giudizio da parte di chi...

CAIATI. Dipende da come si conduce la battaglia.

MILANI ELISEO. Uno cade sotto il rigore della legge e questo è un dato oggettivo; in tal caso sono definite le condizioni oggettive. Ma questa definizione è

aperta a tutte le interpretazioni ed è pericoloso soprattutto che le leggi vengano fatte avendo come punto di riferimento certi equilibri politici. Capisco che queste formulazioni hanno come punto di riferimento il fatto che esistano certi equilibri politici; ognuno sente ed avverte che questi strumenti possono essere utilizzati in un determinato modo, ma quando essi modificano gli equilibri politici non c'è dubbio che possano essere utilizzati diversamente.

Per queste ragioni sono per la soppressione del testo approvato dal Senato e per il ripristino di quello approvato dalla Camera. Se si vogliono le schedature si crei l'istituto della schedatura; dopo di che potremmo ammettere l'esigenza delle schede. Ma non si faccia un'operazione tartufesca, per cui la schedatura non esiste ma si ammette che esistano le schede; tanto più che sappiamo tutti che se uno viene pescato a schedare può finire in tribunale. È, questo, un momento di ambiguità, per cui uno si sente autorizzato a fare delle schede per poi, magari, cadere sotto la censura della legge.

Per queste ragioni chiedo il ripristino del testo della Camera.

CORALLO. Vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle già fatte dall'onorevole Cecchi, perché la questione in esame è indubbiamente assai delicata, e direi, per essere franco fino in fondo, dominata anche da contraddizioni interne a noi stessi.

Vorrei intanto partire dal testo approvato dalla Camera, che riteniamo indubbiamente più felice di quello approvato successivamente dal Senato; e tuttavia vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi ed in particolare dell'onorevole Labriola e dell'onorevole Milani, il fatto che quando abbiamo formulato il testo originario non abbiamo inteso escludere ogni forma di schedatura, ma soltanto la schedatura a fini politici. Ieri è stato chiesto da parte di alcuni giornalisti se fosse vero che avevamo introdotto la schedatura, come se fosse un fatto nuovo e traumatizzante. Credo che tutti dobbiamo conve-

nire che il militare non può essere soltanto un cognome ed un nome. Evidentemente, nel momento in cui egli giunge al corpo di appartenenza, deve essere accompagnato da una serie di notizie sulla sua personalità, sulle sue attitudini e sulle sue competenze. Tutto questo comporta indubbiamente la necessità di una schedatura. Quello che intendevamo stabilire nel testo originario era che la schedatura non deve riguardare i liberi convincimenti del militare salvo che questi partecipi ad organizzazioni eversive che mettano in dubbio la sua fedeltà alle istituzioni. Ed è qui che sorge la contraddizione in noi: in me, come nel collega Labriola, come in tutti gli altri colleghi delle Commissioni riunite. Non c'è dubbio infatti che se poniamo la questione in linea di principio, come assolutamente astratta, anche per i servizi segreti non avremmo potuto fare ricorso a quella disposizione che impone all'autorità militare un certo tipo di accertamenti. Certe garanzie le vogliamo anche noi come le vuole l'onorevole Labriola. Noi, in futuro, riterremo responsabile un ministro che avesse posto...

RUFFINI, *Ministro della difesa*. Salvo poi ad attaccarlo perché fa le epurazioni.

CORALLO. ... di guardia a Kappler militari orientati in un certo modo. C'è, mi consenta signor ministro, non solo il problema dell'accesso ai segreti militari. Mi chiedo se, ad esempio, la guardia a una polveriera o ad un deposito di armi non comporti la garanzia, che noi chiediamo, che la polveriera o il deposito di armi non diventino luoghi di rifornimento per organizzazioni eversive. Sappiamo infatti che spesso si è trovato nelle mani di attentatori e dinamitardi materiale esplosivo che proveniva da un non meglio identificato deposito militare; si trattava cioè di esplosivo che era in dotazione all'esercito, ma che poi è finito nelle mani degli eversori. Quindi il problema esiste; si tratta di vedere come tutti insieme riusciamo a conciliare una questione di principio, che sta a cuore tanto all'onorevole Labriola quanto a noi, quanto a tutti gli

altri colleghi (quella di non fare dell'esercito un ambiente nel quale il convincimento politico sia motivo di discriminazione, di preferenza o comunque di qualcosa che influisca sul destino del militare) con un'altra esigenza da noi tutti avvertita. Ed è un'esigenza che abbiamo tanto avvertito soprattutto dopo certe infelici esperienze; ed anzi, proprio i socialisti si sono particolarmente battuti affinché per gli incarichi di particolare delicatezza, dove l'attività eversiva potrebbe trovare punti di riferimento e di sostegno di grande rilevanza, gli accertamenti siano compiuti, e siano compiuti in positivo: cioè per affidare questi incarichi a persone di sicura fede democratica e di sicura fedeltà alle istituzioni. Però, se si deve individuare chi sia totalmente fedele alle istituzioni, necessariamente si deve andare a vedere anche chi non lo è. Credo che la formulazione adottata dal Senato si presti a possibili interpretazioni equivocate, cioè estensive; perciò noi siamo dell'opinione che attraverso un ordine del giorno che possiamo studiare assieme (noi avevamo preparato un testo che comunque siamo disposti a modificare)...

RUFFINI, *Ministro della difesa*. In quest'ordine del giorno si potrebbe inserire anche il concetto della custodia degli arsenali, cosa che ci consentirebbe di introdurre la materia nel regolamento.

CORALLO. Se siamo dell'avviso che alcune funzioni vadano affidate a militari di sicura fede democratica, così come abbiamo fatto per i servizi segreti, e che i convincimenti politici e gli orientamenti ideologici non debbano costituire motivo di discriminazione, è al raggiungimento di questi traguardi che dobbiamo mirare perché poi, quando certi fatti accadono, non è possibile attribuire soltanto al ministro o ai comandi delle Forze armate la responsabilità di eventuali lacune. Dobbiamo fornire un minimo di supporti legislativi e mettere le autorità militari e ministeriali in condizione di garantirci, visto che vogliamo essere garantiti. È necessario, dunque, che affrontiamo il problema coscien-

ti della contraddizione presente in ciascuno di noi di voler vedere garantita al massimo la libertà di espressione politica e di libero convincimento, ed allo stesso tempo di voler garantire che le organizzazioni eversive non possano trovare agganci all'interno delle forze armate per quanto riguarda rifornimento di armi e conoscenza di notizie particolarmente delicate e segrete.

Confermiamo quindi, la nostra opinione che il problema non sia costituito dalla formulazione dell'articolo data dal Senato: formulazione che, parlando genericamente di schede informative e non di schede informative politiche, può essere approvata, sempre che attraverso un ordine del giorno il Governo si impegni a garantire un uso corretto di questa raccolta di notizie. Ovviamente, qualora in futuro dovessimo riscontrare deficienze derivanti da questo testo, potremmo sempre provvedere con ulteriori iniziative legislative.

LABRIOLA. Intervengo per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento. Devo dire che purtroppo gli argomenti portati dagli oratori intervenuti nel dibattito non sono persuasivi, anzi mettono in evidenza la difficoltà di arrivare ad una definizione. Lasciando da parte cose che non appartengono al dibattito parlamentare, come la tattica e la strategia che ognuno recepisce come crede, mi rendo conto che qualcuno potrebbe trovarsi in imbarazzo di fronte a questioni che solo uno o due anni fa non erano prevedibili; e la cosa costa, costa anche al partito socialista non poter dare la sua approvazione ad una legge sulla quale aveva contato molto; infatti, se mutamento vi è, si tratta di mutamento peggiorativo, per cui dobbiamo confermare le nostre preoccupazioni vivissime che vanno molto al di là del tema della disciplina militare e investono questioni di principio. E a tale proposito va detto che l'ordine del giorno per sua natura, anche senza voler essere legati in modo eccessivo alla forma, non risolve nulla. Anche l'affermazione del ministro di utilizzare quanto indicato nell'ordine del giorno per il regolamento la-

scia il tempo che trova, perché il ministro deve utilizzare nel regolamento ciò che il Parlamento gli consente di utilizzare.

Se le cose stanno così non c'è dubbio che il voto del Senato abolisce il divieto di schedatura.

CORALLO. Schedatura politica...

LABRIOLA. No, abbia pazienza, io l'ho seguita con attenzione anche se la soluzione da lei prevista non mi sembra adeguata. L'articolo 17 nel testo originario della Camera parla con chiarezza di due divieti ciascuno dei quali autonomo rispetto all'altro; il primo è un divieto generale di schedatura e, tanto per essere precisi, di « ogni forma di schedatura »; il secondo è un divieto di « discriminazione politica dei militari ». Non è affatto vero che l'articolo 17 nel testo originario vieti soltanto l'utilizzazione della schedatura per fini politici, fa molto di più, in quanto vieta in primo luogo ogni forma di schedatura ed in secondo luogo ogni forma di discriminazione a danno di militari. L'una e l'altra cosa possono avvenire indipendentemente. Infatti è possibile che si abbia schedatura senza utilizzo di questa per discriminazione politica così come è possibile che si attui una discriminazione politica senza fare ricorso alla schedatura. Il testo della Camera prendeva in considerazione entrambe le ipotesi; eliminando questo duplice divieto e parlando solo di « uso delle schede informative » (come fa il testo pervenuto dal Senato) si attua uno spostamento di compiti d'intervento del legislatore — e ciascuno valuterà questo cambiamento di intervento secondo la propria concezione politica.

Oggi abbiamo una normativa completamente diversa, in base alla quale l'uso delle schede informative, anche secondo il disposto dell'articolo 17 nel testo originariamente varato dalla Camera, non è affatto vietato; infatti nessuno di noi ha mai pensato di eliminare l'uso di schede informative per operai, contadini, studenti o chiunque partecipi ad attività rilevanti.

Quando si chiede la tessera di identità, si devono dichiarare i dati caratteristici. In questo caso, viene compilata una scheda informativa. Le schedature riguardano invece forme di indagine sulla personalità del cittadino. Il dibattito culturale e politico che si svolge ormai da cento anni sulla questione ha visto l'opinione della classe rappresentativa divisa in due opposte tendenze: secondo alcuni, questa indagine nella personalità del cittadino è ammissibile; secondo altri — e io pensavo di essere in più estesa compagnia — questo è inammissibile. Possiamo anche discutere gli argomenti indicati dal collega Corallo. Lo faremo certamente quando parleremo degli ordini del giorno, rispetto ai quali il potere del Governo non aumenta e non diminuisce, né si qualifica. A mio avviso, infatti, il potere di governo si qualifica non con gli ordini del giorno, ma con la legge. Ci mancherebbe altro che i regolamenti ministeriali si ispirassero agli ordini del giorno della Camera dei deputati o del Senato.

RUFFINI, *Ministro della difesa*. Un ordine del giorno che inviti il Governo a predisporre il regolamento di esecuzione, sottoponendolo preventivamente alla Commissione, se è accettato dal Governo stesso non resta sospeso per aria!

LABRIOLA. Sono preoccupato di questa affermazione del Governo, che dice di tenere conto degli atti e delle manifestazioni di volontà della Camera dei deputati o del Senato qualora essi facciano riferimento al potere di dare direttive e di emanare atti che spetta al Governo medesimo.

Ora, il regolamento, è un fatto normativo la cui fonte è soltanto la legge. Il Governo risponde della correttezza dell'uso del potere regolamentare in coerenza con una legge. Altrimenti, dovremmo introdurre una forma nuova di indirizzo, che quanto meno però dovrebbe essere della Camera e del Senato. Il Governo sa bene che i suoi poteri in rapporto al Parlamento sono definiti sempre da un atto bicamerale, e perciò non sarebbe sufficiente l'indirizzo della sola Camera dei depu-

tati. Questo indirizzo è importante per gli atti di governo, per le direttive ministeriali, per le circolari, per gli atti di indirizzo, ma non già per le norme regolamentari, le quali hanno una sola fonte: la legge.

MARTORELLI. Non sono d'accordo, quando l'ordine del giorno è accettato dal Governo.

LABRIOLA. Quella che stiamo discutendo sta diventando una questione grossa. Noi affermiamo che il Governo ha nell'atto legislativo che stiamo per deliberare sufficienti chiavistelli per aprire tutte le porte delle norme regolamentari. Nessuno venga a dire che l'ordine del giorno può in qualche modo autorizzare o non il Governo ad emanare norme regolamentari.

Tornando però alla questione politica, che è quella prevalente, noi siamo convinti che purtroppo non esiste altro modo di risolvere la questione se non ripristinando il testo originario o adottandone un altro, che tenga conto anche delle perplessità sorte al Senato. Potremmo anche arrivare a studiare, d'intesa con gli altri gruppi, una formulazione che salvi la sostanza e il testo dell'articolo 17 nella formulazione della Camera dei deputati e tenga conto delle preoccupazioni del Senato. Non c'è dubbio che con il testo attuale cade il divieto di schedatura e quindi quel tanto di garanzie che avevamo introdotto, tenendo conto che non stiamo approvando una legge per l'accademia, ma per il paese, nel quale si sono verificate in precedenza deviazioni, discriminazioni, ingiustizie da cui esponenti comunisti e socialisti, comunque della sinistra, sono stati colpiti per molti anni.

Anche per quanto riguarda la seconda questione, non dimentichiamo che veniamo da esperienze sofferte sulla pelle dei movimenti che abbiamo influenzato e che con le loro battaglie ci hanno permesso di arrivare ad affrontare il tema (questo, peraltro, è già un successo). La nostra preoccupazione è che questo successo si sciupa con una formulazione che non risponde nemmeno alle esigenze che ci eravamo prefissi allora.

Sulla questione riguardante l'assorbimento della norma relativa ai servizi di sicurezza, debbo ricordare ai colleghi il discorso che venne acquisito dalla Commissione speciale presieduta dall'onorevole Pennacchini. In quell'occasione alcuni concetti furono espressi con molta chiarezza. Fu detto che l'eccezionalità dell'interesse costituzionale della difesa delle istituzioni dello Stato era tale, da permettere una sorta di *fumus boni iuris* similmente a quanto avviene per le eccezioni di illegittimità costituzionale. Allora diciamo che, in mancanza di garanzie perché non si verifichi una deviazione del personale nei servizi di sicurezza, non potevamo accettare l'idea che l'amministrazione si potesse servire di questo personale per compilare rapporti informativi e delicati per il servizio di sicurezza.

Fummo chiari nel respingere l'idea che fosse un principio suscettibile di ulteriori applicazioni. È un discorso che interessa tutte le parti politiche. Che cosa significa dire che per quanto riguarda l'amministrazione militare bisogna dare queste prove di sicura fede? È la maggioranza di Governo che decide che cosa è la democrazia? Che cosa è l'attaccamento? Quali sono le garanzie che debbono dare coloro che sono addetti agli arsenali? Se un militare, il quale ha già i doveri stabiliti nei primi articoli di questa legge di principi, non dà le garanzie di fedeltà repubblicana, il ministro della difesa e i suoi collaboratori non si limiteranno certo a vietarne l'accesso agli arsenali, ma faranno qualcosa di più. Se la situazione è meno percettibile, come facciamo a stabilire chi sta a guardia degli arsenali e chi no? Comunque, per stabilire ciò è necessaria un'indagine sull'ideologia e sulle opinioni di chi svolge questo servizio. Ci mettiamo in questo caso su un terreno pericolosissimo, eccessivo per quanto riguarda la libertà del soggetto, assai lacunoso per quanto riguarda la garanzia effettiva, che sta a cuore a tutti. Il vicolo, lungo e stretto, nel quale ci infiliamo per assicurarci questa garanzia, non porta ad una situazione di tranquillità. Probabilmente le garanzie sono di altro tipo; riguardano

forse non il soldatino, che sta fuori dell'arsenale, ma livelli più elevati, rispetto ai quali anche in recenti dibattiti ed esperienze in sede parlamentare abbiamo dovuto riscontrare una minor cura rispetto a quella che invece si ha per il soldato semplice. Noi ci saremmo aspettati una maggiore attenzione in quella sede e non già in questa, che è meno rilevante ed influente, per evitare che le bombe a mano escano dagli arsenali e vadano nei covi eversivi.

Ecco perché siamo preoccupati e allarmati in relazione ad una simile modifica, soprattutto per ciò che essa implica, al di là dei regolamenti di disciplina militare. Siamo convinti che qualunque forma di riflessione e di ripensamento sia obbligatoria, per tutte le parti politiche e non soltanto per la sinistra, in ordine a scelte di questo genere. Vorrei pregare i colleghi di mettere per un momento solo da parte l'idea ossessiva che bisogna comunque approvare il provvedimento, perché possa essere promulgato dal senatore Fanfani entro giovedì. Occorre riflettere con attenzione.

Noi non proponiamo né sospensioni né rinvii *sine die*. Chiediamo agli altri gruppi — cosa che si può fare in breve tempo — di riconsiderare con noi la formulazione di questa norma, per cercare di trovare una soluzione a problemi che oggettivamente esistono, come riconosceva lo stesso relatore.

CAIATI. Vorrei fare solo un'osservazione. Storicamente è vero che si è fatta una battaglia per evitare schedature. Tra l'altro ho l'impressione che nel linguaggio comune la parola « schedatura » faccia più paura del termine « scheda ». Se non erro, in occasione dell'esame di una proposta di legge d'iniziativa di un collega socialista discuteremo anche se alcune questioni che riguardavano le condizioni sanitarie dovessero rimanere nelle schede dei soldati. Quindi esiste già una scheda, che tuttavia non ha gli scopi ai quali si è richiamata la sostanza del dibattito sull'articolo 17 del progetto di legge in esame; però mi sembra che la formulazione

di tale articolo nel testo del Senato riservi questo riferimento alla scheda ai militari che abbiano compiuto azioni eversive nei confronti delle istituzioni. La parola « eversivo » è ormai ricorrente nella cronaca e nei fatti che tutti conosciamo, ha una sua concettualità che non può essere riferita a cose estremamente aleatorie, come si vorrebbe sostenere. Il ministro ha detto che l'ordine del giorno può comprendere anche quei casi ai quali ha fatto cenno l'onorevole Corallo, che sono i casi più importanti, i casi-limite; rendiamoci conto che vi è la ricerca affannosa di mantenere sul piano dell'astrattezza filosofica il concetto di libertà, ma che esiste anche in concreto la preoccupazione che questa illimitata libertà spesso si pone al servizio di chi ha dimostrato di avere una volontà eversiva. Occorre evitare che questo si traduca in un'espressione negativa nei confronti di chi la libertà la intende nel rispetto della Costituzione e delle norme che regolano la vita della comunità.

Quindi il riferimento di cui parlava l'onorevole Corallo ad una casistica ben definita va tenuto presente, altrimenti ci arrovelliamo il cervello alla ricerca di una formulazione che eviti confusioni, ma sfuggiamo a quelli che sono i riferimenti concreti, alle esperienze che abbiamo avuto specialmente in questi ultimi anni. È vero infatti che da cento anni si sostiene una battaglia per evitare le schede, ma è anche vero che da molto meno tempo si ha un inasprimento di situazioni. È un riferimento specifico a certe esperienze che abbiamo vissuto non solo negli ultimi mesi, che per altro rappresentano l'exasperazione...

LABRIOLA. Gli esponenti del partito popolare all'inizio furono considerati sovversivi!

CAIATI. Intanto non c'era una Costituzione come quella che abbiamo, e poi questo non significa niente, perché il linguaggio politico cui ci riferiamo è espressione di un concetto ricorrente ed accettato da tutti, non può fare riferimento



all'eversione dei popolari, ma a ben altro. Ed è a questo ben altro che facciamo riferimento, ricordando come siano valide le osservazioni dell'onorevole Corallo circa l'opportunità di una casistica. Altrimenti rischiamo che la ricerca dell'espressione giuridicamente più valida ci impedisca di intervenire nei modi opportuni (*summum ius, summa iniuria*), perché la legge sarebbe vuota di significato operativo nel campo dell'applicazione.

Si è osservato che l'ordine del giorno non è lo strumento operativo più efficace. Vorrei ricordare al riguardo che spesso in Aula abbiamo rinfacciato al Governo di avere accettato determinati ordini del giorno che lo vincolavano. Il ministro in questo caso ha affermato di accettare anche un ordine del giorno che contenga riferimenti specifici, garantendo che questi saranno inseriti nel regolamento. Questa è una garanzia, anche se formalmente una legge ha senza dubbio più valore di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta essendo in corso votazioni in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 12,55, è ripresa alle 13,15.**

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Poiché eravamo già quasi tutti concordi sul testo pervenuto dal Senato, dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dai colleghi Labriola ed Eliseo Milani.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

LABRIOLA. Insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Labriola e Milani Eliseo, mirante al ripristino del testo originariamente approvato dalla Camera.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezioni di forza armata o di corpo armato - esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza -;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 18.

Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo articolo 19.

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria — ufficiali, sottufficiali e volontari — e in sezioni di forza armata o di corpo armato — esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza —;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti del-

le suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

#### ART. 19.

Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanza-

re richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne la attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 23, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari. Sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. I pareri, le proposte e le richieste sono formulati, anche a richiesta delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, al Ministro della difesa.

L'organo centrale della rappresentanza militare può chiedere di essere ascoltato dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere sulle materie indicate nel precedente comma.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazio-

ne militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

condizioni igienico-sanitarie;

alloggi.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, di sua iniziativa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 19.

Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne la attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestra-

mento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

condizioni igienico-sanitarie;

alloggi.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

#### ART. 20.

Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.

I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.

Il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare è adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanato con decreto del Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.

I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.

Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

Sono condonate le sanzioni disciplinari di corpo inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto il 20 luglio 1977. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Ad istanza dell'interessato, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati i trasferimenti che risultassero connessi a comportamenti rivolti a prospettare la necessità della riforma del regolamento di disciplina militare.

In deroga alle norme vigenti in materia di documentazione caratteristica del personale militare, è ammesso ricorso amministrativo al Ministro della difesa per l'annullamento delle documentazioni caratteristiche negative in dipendenza dei motivi connessi alla richiesta di riforma della disciplina militare e riferite agli anni 1971 e successivi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

Sono condonate le sanzioni disciplinari di corpo inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto il 30 novembre 1977. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Ad istanza dell'interessato, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati i trasferimenti che risultassero connessi a comportamenti rivolti a prospettare la necessità della riforma del regolamento di disciplina militare.

In deroga alle norme vigenti in materia di documentazione caratteristica del personale militare, è ammesso ricorso amministrativo al Ministro della difesa per l'annullamento delle documentazioni caratteristiche negative in dipendenza dei motivi connessi alla richiesta di riforma della disciplina militare e riferite agli anni 1971 e successivi.

MILANI ELISEO. In merito all'argomento trattato dall'articolo 21, il Governo aveva accolto un ordine del giorno che è stato disatteso, dal momento che, in questo periodo, sono state comminate molte sanzioni disciplinari particolarmente pesanti, attraverso i cosiddetti « metodi russi ». Desidereremmo che il Governo rinnovasse il proprio impegno e che l'intervento fosse effettivo, come pure che fossero emanate delle direttive precise in merito a queste sanzioni disciplinari elargite in base ad attività connesse a delle sollecitazioni avanzate dagli interessati e comunque all'esercizio di diritto che il presente disegno di legge a questo punto garantisce. Quindi, vorremmo che su tale aspetto il Governo si pronunciasse.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quale data verrebbe proposta ?

MILANI ELISEO. La data di entrata in vigore del provvedimento.

CORALLO. Il Governo aveva assunto l'impegno, al momento della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, di adeguare con provvedimento amministrativo il termine fissato dalla legge stessa alla data più vicina, cioè alla data dell'entrata in vigore. Penso che il Governo non abbia difficoltà a confermare questo impegno. Poiché la data del 30 novembre è inadeguata, il Governo si era impegnato, come ho già detto, ad estendere questa norma anche alle infrazioni disciplinari commesse successivamente a tale termine e prima dell'entrata in vigore della legge.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. D'accordo, il Governo si impegna in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

ART. 22.

Il primo comma dell'articolo 40 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« L'esercizio di un diritto esclude la punibilità e non costituisce illecito disciplinare ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 22.

L'articolo 40 del codice penale militare di pace è abrogato.

LABRIOLA. Dovremmo ridiscutere gli articoli 22 e 23 perché disciplinano la stessa materia e sono riferiti al vecchio testo.

Io vorrei un chiarimento dal relatore. La formulazione originaria, che sostituiva il primo comma dell'articolo 40 del codice penale militare di pace, era la seguente: « L'esercizio di un diritto esclude la punibilità e non costituisce illecito disciplinare ». Ora, l'articolo 22 approvato dal Senato abroga tale norma e la sostituisce con la norma contenuta nel successivo articolo 23, se ho ben capito.

MARTORELLI. Non è così: si abroga l'articolo 40 e si applica l'articolo 51 del codice penale.

LABRIOLA. Ma questo non è scritto nella norma.

MARTORELLI. Non può che essere così.

LABRIOLA. La situazione è la seguente: l'articolo 40 riproduceva nell'ordinamento militare penale l'esimente del diritto

to prevista dall'articolo 51 del codice penale e noi confermammo in sede di dibattito alla Camera che l'esercizio di un diritto esclude la punibilità e non costituisce illecito disciplinare.

Ora, poiché la disposizione normativa viene mutata, io ho un sospetto: cioè, nel momento in cui si abroga l'articolo 40, si fa entrare in vigore l'articolo 51 che stabilisce l'esimente generale per cui l'esercizio di un diritto non può essere reato: però l'applicabilità di questa norma — ed ecco il mio sospetto — è limitata al reato, perché l'articolo 51 del codice penale riguarda le fattispecie criminose, non gli illeciti disciplinari. Avremmo dovuto perciò prevedere una norma successiva che estendesse anche a questi ultimi l'esimente di cui all'articolo 51.

Invece, l'articolo 23 recita: « L'esercizio di un diritto ai sensi della presente legge esclude la applicabilità di sanzioni disciplinari »: di conseguenza, se un diritto è attribuito dal regolamento e non dalla legge, il suo esercizio può essere passibile di misure disciplinari.

Se i colleghi condividono le mie osservazioni, allora dobbiamo modificare la norma; se invece i colleghi vogliono obbedire all'imperativo categorico per il quale il testo pervenuto dal Senato non può assolutamente essere emendato, allora vuol dire che approveremo una legge in base alla quale l'esercizio di un diritto non previsto dalla stessa può costituire un illecito disciplinare.

MARTORELLI. L'esercizio del diritto come causa di non punibilità generale è stato introdotto nella normativa perché l'articolo 40 del codice militare prevede solo l'adempimento del dovere come causa di non punibilità, e non anche l'esercizio del diritto, come il codice comune. Tuttavia, la nuova formulazione approvata dal Senato non cambia la sostanza delle cose: con l'abrogazione dell'articolo 40 entra in vigore, in tutta la sua pienezza, l'articolo 51 anche per i reati militari e quindi l'esercizio del diritto, come ricordava il collega Labriola, si estende a tutte le fattispecie previste dal codice penale

militare, che è complementare al codice penale comune.

Il testo approvato dalla Camera, effettivamente, tendeva ad estendere la non punibilità — anche se il termine non è proprio questo — anche alle fattispecie disciplinari. L'osservazione dell'onorevole Labriola ha un fondamento: cioè la formulazione approvata dal Senato limita la non punibilità alle fattispecie disciplinari previste soltanto dalla presente legge, cosicché altre fattispecie, previste da leggi diverse, non sarebbero contemplate dall'articolo 23.

Per quanto riguarda invece il rilievo concernente il regolamento di attuazione, non sono troppo d'accordo con il collega Labriola, perché non credo che esso possa cambiare i connotati dell'articolo 23. Esiste tuttavia una limitazione che però, a nostro avviso, non ci costringe a rinviare il disegno di legge al Senato perché il carattere generale della disposizione che abbiamo introdotto può essere riaffermato in via interpretativa.

Pertanto, pur rilevando la limitazione insita nella norma approvata dal Senato, limitazione di cui ci rammarichiamo, riteniamo che non sia opportuno emendare il testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, anche perché in quella sede si insisterebbe su tale formulazione, cosicché, allo stato delle cose, il problema non potrebbe essere risolto.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione.* Per quanto riguarda il regolamento di esecuzione della presente legge, in definitiva un'interpretazione estensiva dovrebbe essere possibile. L'esercizio di un diritto acquisito ai sensi della legge può essere inteso anche come esercizio di diritti ai sensi del regolamento di applicazione: mi pare un'interpretazione possibile anche se il testo della norma non è dei più chiari. Sotto questo aspetto i dubbi dell'onorevole Labriola dovrebbero poter essere superati.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi rimetto a quanto detto dal relatore.

VII LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AFFARI COSTIT.-DIFESA) — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

PRESIDENTE. L'onorevole Labriola ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire gli articoli 22 e 23 con il seguente:*

« Il primo comma dell'articolo 40 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente: "L'esercizio di un diritto esclude la punibilità e non costituisce illecito disciplinare" ».

Si tratta, in pratica, di un emendamento che tende a ripristinare il testo originariamente approvato dalla Camera.

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura, su cui il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 23.

L'esercizio di un diritto ai sensi della presente legge esclude la applicabilità di sanzioni disciplinari.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Gli articoli 24 e 25, già 23 e 24 del testo della Camera, non sono stati modificati.

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo ora agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Segni, Bandiera, Bozzi e D'Alessio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni I e VII,

nell'approvare il disegno di legge concernente norme di principio sulla disciplina militare

impegnano il Governo

in sede di emanazione del regolamento di disciplina ad attenersi rigorosamente allo spirito ed al contenuto della legge che è diretta ad adeguare alla Costituzione repubblicana ed alle mutate esigenze della realtà sociale la delicata materia della disciplina militare, rivalutando lo *status* del militare e la funzione delle Forze armate, riaffermando la loro apoliticità e senza attenuare i principi fondamentali della disciplina.

Rilevano, inoltre, l'esigenza che in sede di predisposizione della nuova normativa concernente la riforma della pubblica sicurezza, eventuali norme in applicazione della facoltà prevista dall'articolo 98 della Costituzione siano uniformemente applicate a tutti gli appartenenti ai corpi militari che svolgono istituzionalmente funzioni di polizia e di tutela dell'ordine pubblico ».

(0-407-526-625-B/1/1/7)

MILANI ELISEO. Sottopongo alla vostra considerazione una questione di forma: riaffermare la « apoliticità » delle Forze armate costituisce a mio avviso un equivoco e sconfinare nel qualunquismo; ho già ricordato come nelle riviste militari, ad esempio venga trattata tutta una serie di problemi che trovano la loro definizione proprio in sede politica. Io proporrei di parlare, invece, di « competizioni politiche », usando lo stesso termine che compare all'articolo 6.

STEGAGNINI. In questo modo si farebbe riferimento solo alle elezioni, perché quelle sono competizioni politiche.



MILANI ELISEO. Apoliticità è un termine astratto vhe può voler dire tutto e niente.

Per quanto riguarda la sostanza dell'ordine del giorno in esame, non ho capito bene se s'intenda vincolare la prevedibile legge di riforma della pubblica sicurezza alle norme contemplate negli articoli di legge ora approvati. Occorre essere espliciti. In sede di modifica delle leggi di pubblica sicurezza si parla anche di organizzazione sindacale; bisogna dunque dire con chiarezza se si vuole privilegiare la legge di pubblica sicurezza adeguando la legge in discussione a quella, o se, al contrario, si sta lavorando per impedire che certe norme, ormai appartenenti al dibattito politico, trovino attuazione.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Se ho ben capito, ciò che si richiede è un chiarimento della seconda parte dell'ordine del giorno; si vuole sapere quali siano le « eventuali norme in applicazione della facoltà prevista dall'articolo 98 della Costituzione » e se siano queste a dover essere applicate alle Forze armate; o se viceversa non si voglia, per caso, applicare alla pubblica sicurezza quanto stabilito in questa legge per i corpi militari. A me il senso sembra abbastanza chiaro; ovviamente, poi, quando si parla di « facoltà prevista dall'articolo 98 della Costituzione » ci si intende riferire al terzo comma: non dovrebbero esserci motivi di perplessità a tale riguardo; ci si riferisce, cioè, alla facoltà attribuita al legislatore di stabilire limiti al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Poiché da parte di molti è emerso l'orientamento — da me condiviso — che in sede di riforma della pubblica sicurezza si dia finalmente concreta attuazione al dettato costituzionale, abbiamo formulato un ordine del giorno che impegna ad estendere questa normativa, il giorno in cui verrà varata, anche all'arma dell'Esercito ed ai corpi militari che svolgono le

stesse funzioni: carabinieri, guardie di finanza ed agenti di custodia. Questo solo è il significato dell'ordine del giorno: non s'intende affatto applicare alla polizia norme contenute nel provvedimento ora in discussione.

CORALLO. Non è un impegno ad includere; è un impegno a che, ove sia incluso, venga esteso.

LABRIOLA. Prendo la parola anche per dichiarazione di voto perché, come ho detto precedentemente, giudico abbastanza limitato l'effetto pratico di quest'ordine del giorno per cui, come gruppo socialista italiano, non siamo interessati a partecipare a questo tipo di dibattito.

Anzitutto devo dire che sono d'accordo con la modifica suggerita dal collega Milani a proposito della « apoliticità », termine il cui uso mi sembra addirittura non corretto in un ordine del giorno parlamentare. Non mi ricordo di aver mai sentito usare tale termine, per lo meno da quando è in vigore l'« accordo a cinque ». Penso senz'altro che i colleghi saranno d'accordo nell'adottare la correzione proposta dall'onorevole Milani. Non voteremo poi l'ultima parte dell'ordine del giorno perché riteniamo che esso invada il contenuto degli accordi interpartitici.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Non c'è alcun riferimento esplicito agli accordi interpartitici.

LABRIOLA. Noi siamo dell'idea che gli accordi vadano in senso contrario: ci rifiutiamo di prendere in considerazione qualsiasi decisione che sia al di fuori di tali accordi.

Riassumendo, quindi, voteremo a favore dell'intestazione, del primo comma e del secondo comma dell'ordine del giorno (purché sia soppresso il termine « apoliticità »), mentre non parteciperemo al voto sull'ultimo comma.

BANDIERA. Vorrei fare un'osservazione di carattere procedurale: l'ordine del giorno non è un articolo di legge, ma

esprime un rapporto esistente tra i presentatori ed il Governo: se quest'ultimo lo accetta, l'ordine del giorno non viene votato. Questa discussione, quindi, mi sembra fuori luogo.

MILANI ELISEO. Ciò non vieta di chiedere spiegazioni o di proporre di formulare meglio l'ordine del giorno.

LABRIOLA. La sua osservazione, onorevole Bandiera, è valida nel caso in cui il Governo accetti l'ordine del giorno come raccomandazione ed i presentatori rinuncino alla votazione.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Chiedo la votazione dell'ordine del giorno: non so, però, se possa essere effettuata per commi.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo lo accetta, ma non come raccomandazione.

LABRIOLA. Poiché quest'ordine del giorno non reca la firma di tutti i gruppi presenti in Commissione, penso che un gruppo che non lo abbia sottoscritto possa anche esprimere il suo dissenso. Come ho già detto, siamo favorevoli all'intestazione ed alla seconda parte, purché venga soppresso il termine «apoliticità»; per quanto riguarda l'ultima parte, abbiamo già dichiarato che, a nostro avviso, essa è al di fuori degli accordi di Governo.

D'ALESSIO. Intervengo per dichiarazione di voto.

Con i colleghi firmatari dell'ordine del giorno, abbiamo concordato un testo tendente ad inquadrare l'opera, che il Governo dovrà compiere per la definizione del regolamento di esecuzione di questa legge, in un contesto che tenga fermi indissolubilmente i principi che la legge stessa ha fissato, tenendo conto della situazione del paese e delle attese dei militari.

Inoltre, indipendentemente da accordi di Governo, abbiamo voluto richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che, ove si dovesse giungere ad una determinata

disciplina per quanto riguarda le forze di pubblica sicurezza, in materia di eventuale applicazione dell'articolo 98 della Costituzione, tale disciplina dovrebbe riguardare, a nostro parere, tutti i corpi di polizia, anche quelli che hanno uno *status* militare e che sono istituzionalmente preposti a queste attività.

Questo e non altro oggi votiamo, ed in questo senso mi sembra che la raccomandazione sia valida; e vorrei aggiungere che, a mio giudizio, essa dovrebbe concernere anche altri aspetti della riforma di polizia, perché è inconcepibile, sul piano del trattamento giuridico ed economico, che si possa ipotizzare una diversità di situazioni per i dipendenti dello Stato che svolgano le medesime attività.

Ritengo quindi che sia necessario un coordinamento fra questi aspetti quando la riforma della polizia avrà raggiunto un determinato esito legislativo. In tal senso voteremo a favore dell'ordine del giorno che abbiamo concorso a proporre.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*. Il disegno di legge in esame viene a cadere in un momento di obiettivo turbamento dell'opinione pubblica: fin dal primo giorno di questo dibattito, ho avvertito tale inquietudine ed ho sollecitato un approfondimento circa l'opportunità di varare la legge in questa fase. Per la verità, non mi pare che questa valutazione sia stata fatta), in maniera adeguata alla gravità della situazione, da questa Commissione e dai partiti.

L'ordine del giorno presentato vuole allora sottolineare gli aspetti positivi del disegno di legge e riconfermare alcune esigenze che oggi sono particolarmente sentite ed alle quali fa riferimento, tra l'altro, il concetto dell'apoliticità che il collega Milani chiede di sopprimere, e che si vuole riferire, in particolare, ad una parte della disciplina qui introdotta, quella molto importante del «comitato di rappresentanza».

È parere unanime della Commissione — e mi pare anche del Parlamento — che si debba fare di tutto per evitare che tale organismo esuli dalle sue funzioni istitu-

zionali e si trasformi in mezzo di politicizzazione delle forze armate.

L'ordine del giorno invita il Governo ad emanare norme di attuazione tali da evitare al massimo un rischio di questo genere, e da rispettare nella misura più ampia possibile la garanzia di obiettivo funzionamento di tale « comitato di rappresentanza ».

Infine, la richiesta dell'onorevole Milani mi sembra più di sostanza che di forma, ma proprio perché l'ordine del giorno ha pure una rilevanza politica all'esterno — si rivolge cioè anche all'opinione pubblica ed alle stesse Forze armate, perché meglio apprezzino certi aspetti di questo provvedimento — a mio avviso sarebbe preferibile mantenere il concetto dell'apolliticità, forse meno preciso ma tale da rendere a un osservatore esterno, più plasticamente ed efficacemente, ciò che abbiamo voluto estrinsecare con l'ordine del giorno stesso.

LABRIOLA. Precedentemente avevamo dichiarato che saremmo stati disposti a votare l'ordine del giorno in questione in modo differenziato. Però, dopo aver ascoltato l'interpretazione autentica fornita testé dal relatore, non possiamo far altro che esprimere il nostro totale dissenso sull'intero ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Segni ed altri.

(È approvato).

Gli onorevoli Cecchi, Bandiera e Gava hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni I e VII,

in relazione ai procedimenti di accertamento soggettivo di cui all'articolo 17 e per rendere effettivo il principio del rispetto della libertà di orientamento politico e ideologico dei militari;

preso atto che le schede informative attengono agli accertamenti di legge in sede di arruolamento;

impegnano il Governo:

ad impedire discriminazioni politiche legate all'orientamento ideologico dei militari;

ad applicare le procedure di accertamento soggettivo previste dal predetto articolo 17 al fine di garantire il sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla patria ed ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista dei militari chiamati a rivestire incarichi che comportino la conoscenza di dati e di informazioni segreti o riservati ovvero l'espletamento di compiti attinenti alla sicurezza ed alla custodia dei mezzi, degli impianti, dei depositi militari;

a riferire alla Camera, entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge, in ordine alla sua applicazione ».

(0-407-526-625-B/2/1/7)

MILANI ELISEO. Non entrerò nel merito dell'articolo 17 perché questo è già stato fatto in sede di discussione sugli articoli. Desidero sottolineare, però, che anche in base al testo dell'ordine del giorno in discussione, rimane impregiudicata la questione delle schede informative. A questo proposito noi avevamo suggerito l'inserimento nel testo di un articolo aggiuntivo, l'accoglimento del quale ci avrebbe indotto ad un diverso atteggiamento rispetto alla votazione dell'ordine del giorno in oggetto. Tale articolo aggiuntivo, infatti, mirava a stabilire un corretto rapporto tra le schede informative e lo strumento di legge che ne autorizza la formulazione rendendole legittime, e in qualche modo mirava ad attenuare la portata negativa dell'articolo 17 al quale faceva riferimento.

L'orientamento suggerito dal nostro articolo aggiuntivo assumeva un particolare significato e valore per il fatto che siamo chiamati a legiferare circa una materia molto importante, quale quella della modifica della legge di arruolamento per la leva. In tale sede potremmo — oltre agli accertamenti previsti dalla legge — prendere in considerazione l'opportunità di acquisire tutti quegli elementi che pensiamo siano necessari al momento dell'ar-

ruolamento, che diventerebbe così un momento anche informativo per tutti i cittadini. Questa è l'indicazione politica che, personalmente, ritengo opportuno fornire alla Commissione: mi auguro che quest'ultima l'assuma ai fini di un'ulteriore modifica della legge relativa all'arruolamento dei militari di carriera.

Ritengo, altresì, opportuno che il principio da me esposto venga quanto meno acquisito nell'ordine del giorno in discussione.

LABRIOLA. Anch'io ritengo che sia opportuno modificare in qualche parte l'ordine del giorno al nostro esame: l'aggettivo « riservati » andrebbe infatti sostituito, dal momento che non è possibile invitare il Governo ad assumere degli impegni su qualcosa di estremamente impreciso, cui verrebbero a fare riferimento le « notizie riservate ».

CORALLO. Ci sono già delle classificazioni che concernono, di fatto, tale categoria di « notizie ».

LABRIOLA. Si tratta di misure interne; non esiste una legge che preveda una tale figura.

BANDIERA. Dal mio punto di vista, credo di poter dire che non vi sia altro da aggiungere in merito alle schedature di leva; per quel che riguarda, poi, le notizie riservate, mi pare che il problema fosse già stato risolto, per cui credo che non possano essere accettate le proposte di modifica all'ordine del giorno avanzate dai colleghi Milani e Labriola.

D'ALESSIO. In linea di principio si potrebbe anche essere d'accordo con quanto detto dal collega Milani; ritengo, invece, che la proposta di modifica dell'espressione relativa alle notizie riservate, avanzata dal collega Labriola, sia oggi improponibile, dato che tale dizione riproduce esattamente il testo della norma di legge riguardante i servizi segreti.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato del disegno e delle proposte di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione)*.

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge Mellini ed altri; Milani Eliseo ed altri: Norme di principio sulla disciplina militare *(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (407-526-625-B):

Presenti . . . . .	51
Votanti . . . . .	51
Maggioranza . . . . .	26
Voti favorevoli . . . . .	49
Voti contrari . . . . .	2

*(Le Commissioni approvano)*.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Accame, Angelini, Armella, Bandiera, Barbera, Bertoli, Caiati, Cantelmi, Caruso Antonio, Caruso Ignazio, Cattanei, Cazora, Cecchi, Cerra, Colonna, Corallo, Cravedi, D'Alessio, de Carneri, Garbi, Gava, Ianniello, Iotti Leonilde, Labriola, La Penna, Lima, Lo Bello, Martorelli, Matrone, Meucci, Milani Eliseo, Monteleone, Morazzoni, Natta, Nespolo Carla Federica, Nucci, Pennacchini, Pratesi, Rosati, Santuz, Segni, Silvestri, Stegagnini, Tassone, Terranova, Tesi, Venegoni, Vernola, Vetere, Vincenzi, Zoppi.

**La seduta termina alle 14,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---